

**REGOLAMENTO (CE) N. 371/97 DELLA COMMISSIONE****del 28 febbraio 1997****che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione, per la campagna 1996/1997, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

| Codice NC  | Designazione delle merci   | Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t) | Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in ecu/t) |
|------------|--|--|---|
| 1001 10 00 | Frumento grano duro <sup>(1)</sup>   | 15,09  | 5,09  |
| 1001 90 91 | Frumento (grano) tenero destinato alla semina  | 28,96  | 18,96   |
| 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup> | 28,96  | 18,96   |
|            | di qualità media   | 39,01  | 29,01   |
|            | di bassa qualità   | 64,43  | 54,43   |
| 1002 00 00 | Segala   | 68,22  | 58,22   |
| 1003 00 10 | Orzo destinato alla semina   | 68,22  | 58,22   |
| 1003 00 90 | Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>  | 68,22  | 58,22   |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido                                      | 81,55  | 71,55   |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>                               | 81,55  | 71,55   |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina                                  | 68,22  | 58,22   |

(<sup>1</sup>) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(<sup>2</sup>) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

(<sup>3</sup>) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 14. 2. 1997 al 28. 2. 1997)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

| Quotazioni borsistiche                   | Minneapolis | Kansas-City  | Chicago | Chicago | Minneapolis           | Minneapolis           |
|--|-------------|--------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|
| Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) | HRS2. 14 %  | HRW2. 11,5 % | SRW2    | YC3     | HAD2                  | US barley 2           |
| Quotazione (ECU/t)                       | 126,17      | 134,40       | 116,62  | 97,75   | 175,45 <sup>(1)</sup> | 122,33 <sup>(1)</sup> |
| Premio sul Golfo (ECU/t)                 | 35,42       | 17,13        | 9,49    | 11,25   | —                     | —                     |
| Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)          | —           | —            | —       | —       | —                     | —                     |

<sup>(1)</sup> Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 12,73 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 23,94 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].